

Disegno

**Decreto federale
concernente la Convenzione europea
sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale
(riveduta)**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost).

¹ RS 101

² FF 2004 3301

